

**COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 20.05.2024  
CORTE SPORTIVA D'APPELLO  
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento alla comunicazione del 06.05.2024 inviato a questa Corte da parte della società UNIKA BASKET A.S.D. e la tesserata Sara Tomea, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara n. 13660 del 27.04.2024 – campionato Promozione Femminile tra A.S. DIL. LEOBASKET 98 e UNIKA BASKET A.S.D.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO  
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

1. Svolgimento del processo

Visto il ricorso presentato a questa Corte si è svolta una prima udienza in data 09.05.24; in quella sede, alla presenza della ricorrente, del suo avvocato Vincenzo Bonanno e della rappresentante della società Unika Basket a.s.d. sono state affrontate le questioni relative ai lamentati vizi formali del referto e sono state assunte le decisioni sulle istanze istruttorie presentate dalla ricorrente.

Circa le prime la Corte ha ritenuto le stesse in parte infondate ed in parte irrilevanti e si è quindi deciso di procedere oltre.

Venendo quindi alle istanze istruttorie richieste da parte ricorrente, la Corte ha innanzitutto rigettato la richiesta di visione del video dell'evento: occorre infatti ricordare come l'art. 83 al comma 1 del Regolamento di Giustizia statuisca che *"gli Organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagini televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per i provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione"*; il successivo secondo comma, poi, sancisce l'utilizzabilità dei video per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione non rilevati da arbitri, dagli ufficiali di campo, su deferimento della Procura Federale. Entrambe le fattispecie ora indicate non possono essere ritenute attinenti al caso di specie, rendendo inammissibile la richiesta istruttoria avanzata.

Procedendo oltre, anche con la concorde opinione della ricorrente, sono state ritenute superflue le richieste audizioni testimoniali delle tesserate di Unika Basket di cui, con il ricorso, sono state depositate le dichiarazioni scritte.

Si è quindi deciso di dare corso all'istruttoria testimoniale dei rimanenti testi richiesti dalla ricorrente, ovvero i signori Rossi Enrico e Ballico Stefano (che svolgevano il ruolo di Ufficiali di Campo al momento dei fatti di cui al ricorso), la giocatrice di Leobasket 98 Storti Benedetta e dell'arbitro Martini Alessandro coinvolto nei fatti; la Corte ha pertanto rinviato l'udienza al giorno 16.05.24 per l'audizione dei testi, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato mediante separata decisione.

Alla nuova udienza del 16.05.24, erano presenti la ricorrente Sara Tomea e l'avvocato Bonanno.

Quest'ultimo, preliminarmente, ha osservato come non gli siano stati consegnati i referti medici relativi alla visita cui l'arbitro Martini si era sottoposto dopo la gara e che l'allegato al referto in sue mani fosse omissato di una parte; per queste ragioni chiedeva quindi di poter visionare gli atti suindicati.

La Corte, accogliendo in parte l'istanza presentata, consegnava alla ricorrente ed al suo legale l'allegato integrale, privo di omissioni; rigettava invece la richiesta relativa ai referti medici in quanto atti estranei alla gara e quindi non attinenti al presente giudizio sportivo.

Veniva quindi dato inizio alla prova testimoniale: mediante audizione via telefono, sono stati sentiti i testimoni Rossi, Ballico e Storti; visto l'esito della prova assunta sino a quel momento, la Corte ha ritenuto superflua l'audizione dell'arbitro Martini, del quale era già in atti il referto.

La Corte si è quindi ritirata per la decisione.

o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o

## 2. *Motivi della decisione*

Il ricorso presentato non merita di essere accolto.

Circa le questioni relative ai vizi formali del referto si è già detto in narrativa e quindi il tema non viene riaffrontato.

Venendo al merito della questione la Corte ha valutato tutte le testimonianze offerte in questo giudizio, al fine di valutare se vi fossero elementi idonei a confutare, anche solo in parte, quanto riportato e descritto nel referto arbitrale:

- circa le dichiarazioni delle tesserate di Unika Basket, che peraltro non ritrovano conferma in quelle rese dagli altri soggetti ascoltati, la Corte non ha potuto non considerare il fatto, sotto il profilo del loro peso e della loro attendibilità, che queste provenissero dalle compagne di squadra della ricorrente;
- circa le dichiarazioni dei signori Rossi e Ballico, entrambe sono risultate inconcludenti in quanto i due soggetti che svolgevano il ruolo di Ufficiali di Campo non sono stati in grado di ricostruire l'accaduto, non avendo questi avuto l'esatta percezione di quanto stava accadendo poiché distratti da altri accadimenti;
- circa la dichiarazione della tesserata di Leobasket 98 Storti Benedetta, invece, questa ha fornito alla Corte una ricostruzione assolutamente dettagliata

dell'accaduto, sia sotto il profilo delle modalità con cui i fatti si sono verificati, sia sotto il profilo della non compatibilità dell'evento con un caso fortuito, così come invece sostenuto dalla ricorrente.

Per questa ragione, quindi, la Corte ritiene che non siano stati offerti dalla difesa di Sara Tomea elementi sufficienti per confutare la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale che è stato posto alla base della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Regionale.

Un'ultima questione va però affrontata.

Non è passato inosservato alla Corte il fatto che la ricorrente fosse, fino agli eventi che l'hanno visto protagonista, una tesserata con un comportamento assolutamente in linea con i valori del gioco del basket tutelati dalla sia dai Regolamenti Federali che da questo Organo di Giustizia.

Non vi è quindi ragione per non riconoscerle, pur nella già manifestata decisione di non accogliere il ricorso presentato, le attenuanti del caso e di rimodulare quindi la sanzione nella misura prevista del minimo edittale.

### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **rigetta il ricorso presentato;**
- riconoscendo le attenuanti del caso, **ridetermina mesi 6 (sei) l'inibizione per la tesserata Sara Tomea** ai sensi dell'art. 33, comma 1, n. 2/b del Regolamento di Giustizia, periodo che andrà a decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- **dispone l'incameramento del contributo versato;**

**IL PRESIDENTE  
Alvise Bragadin**

